

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 9 novembre 2023, n. 199

Autorizzazione allo scarico dell'effluente dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Carlantino nel "Canale Valmatrona" tributario del Fiume "Fortore". - art. 124 del d.lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1424 del 01/09/2021;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23/05/2023;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato d.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli

scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000 così come da ultimo modificato con LR n. 32/2022, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;

- il RR n. 13/2017 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Foggia, con determina dirigenziale n. 2293 del 17/07/2008, ha rilasciato, in favore del Sindaco pro tempore del Comune di Carlantino, l'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione di che trattasi;
- Il Comune di Carlantino, con nota prot. 1076 del 13/03/014, ha chiesto il rinnovo del titolo autorizzativo allo scarico alla Regione Puglia, divenuta medio tempore competente per effetto della LR n. 18/2012;
- Il Servizio Risorse Idriche regionale, con nota prot. 4976 del 05/11/2014, ha chiesto ad AQP e alla Provincia di Foggia la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria a procedere con le attività istruttorie; tale richiesta rimasta priva di riscontro è stata successivamente compulsata con nota regionale prot. 6728 del 23/11/2016;
- L'AQP, con nota prot. 31413 del 16/03/2017, ha trasmesso al Consorzio di Bonifica di Capitanata e alla Regione Puglia una monografia del recapito finale del depuratore a servizio di Carlantino al fine di acquisire il parere ex RR n. 17/2013;
- L'AQP, con nota prot. 111942 del 25/09/2017, acquisita in atti al prot. 8930 del 04/10/2017, ha trasmesso la documentazione richiesta dalla Regione; in merito alle informazioni relative alla rete di fognatura nera dell'abitato, l'AQP ha specificato che alla data dell'invio della documentazione la gestione della rete di fognatura nera comunale era ancora in capo al Comune di Carlantino;

ATTESO CHE:

- Il depuratore in esame è passato alla gestione di AQP in data 28/12/2006, come da verbale di consistenza e consegna firmato in pari data tra le parti interessate; l'impianto è stato interessato da un intervento di adeguamento i cui lavori sono stati ultimati in data 28/10/2010 (certificato di ultimazione lavori trasmesso da AQP) e collaudati in data 07/12/2011 (come da certificato di collaudo trasmesso da AQP);
- Con il succitato progetto di adeguamento sono stati realizzati e collaudati i seguenti interventi: conversione del preesistente bacino di ossidazione- nitrificazione in bacino di denitrificazione con dotazione di miscelatore sommerso; realizzazione nuova vasca in c.a. di ossidazione biologica con apparati elettromeccanici; interventi sulla linea fanghi; opere accessorie;
- la scheda impianto e la relazione tecnica trasmesse da AQP, con nota prot. 111942 del 25/09/2017, riportano che l'impianto ha una potenzialità nominale pari a 1.955 AE ed è in grado di trattare una portata pari a 11,10 mc/h (27,7 mc/h portata di punta), licenziando un refluo conforme ai valori limite di tabb. 1- 2 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- l'impianto risulta costituito dalle seguenti stazioni di trattamento:

Linea acque

- Grigliatura;
- Comparto di denitrificazione;
- Comparto biologico ossidazione-nitrificazione;
- Sedimentazione secondaria;
- Filtrazione
- Disinfezione (ipoclorito, raggi UV);

Linea fanghi

- Riciclo fanghi e supero;
- Inspessimento statico dei fanghi;
- disidratazione meccanica;
- Letti di essiccamento;
- Il corpo idrico recettore è raggiunto attraverso un collettore emissario della lunghezza di circa 500 m nel punto di scarico avente le seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 498.700,16 E, 4.605.331,50 N; (14°59'3.84"E, 41°35'58,87"N, – nel sistema WGS84);
- l'impianto di depurazione sarà a breve interessato da un progetto di potenziamento e adeguamento al RR. 13/2017 (P1191) (finanziato con fondi POR Misura 6.3.a e con data presunta di inizio lavori al 20/08/2023) che consentirà di raggiungere una potenzialità nominale di 3.041 AE; il progetto contempla anche interventi di adeguamento in materia di emissioni in atmosfera e di gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- a corredo della documentazione del progetto definitivo è stato redatto il disciplinare di gestione provvisoria ex RR n. 13/2017; dalla lettura dei suoi contenuti emerge che le lavorazioni a farsi sono state organizzate in fasi successive al fine di limitare le interferenze con l'ordinaria gestione del depuratore; le fasi che prevedono interferenze ritenute trascurabili sul processo depurativo sono la n. 2 e la n. 3 della durata rispettivamente di 55 e 70 giorni, per le quali si prevede comunque il rispetto puntuale dei valori limite di tab. 1 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'aggiornamento del PTA ha portato il carico riveniente dall'agglomerato a 3.000 AE ed ha previsto un incremento della potenzialità nominale dell'impianto di depurazione a 3.000 AE (potenzialità massima 3.600 AE); a seguito del potenziamento, l'impianto dovrà continuare a rispettare i valori limite di tab 1-2 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., a cui si aggiungerà il rispetto della tab. 3 qualora siano collettati al depuratore acque reflue di processo;
- la rete di fogna nera comunale ed il collettore emissario del depuratore, allo stato delle attuali conoscenze, sono tuttora gestiti dall'Amministrazione comunale, non essendosi perfezionato il passaggio in gestione AQP;
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2021, emerge che gli AE serviti siano pari a 1.276 e che il volume trattato, espresso in termini di mc/anno, sia stato pari a 87.600 (240 mc/giorno ~ 10 mc/ora);
- dall'esame degli esiti degli accertamenti analitici condotti da Arpa Puglia sull'effluente depurato nel 2022, si è verificato un solo superamento del parametro COD in occasione del campionamento del 05/04/2022; nel primo semestre del 2023 si segnala attualmente un solo incremento del valore di N.tot registrato nel rdp 9275 del 30/05/2023 secondo le modalità di calcolo previste per la tab. 2 all. V alla parte III del TUA;

VISTO CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;

- la Regione Puglia, con l'art. 7 della LR n. 32/2022, ha abrogato le lettere "h" e "i" del comma 1 dell'art. 28 della LR 30 novembre 2000, n. 17, determinando, in ragione dell'esistente normativa sopracitata e della LR n. 44/2018, anche la riallocazione delle funzioni sanzionatorie in capo alle sue Sezioni competenti;
- per le finalità connesse al presente atto, la **Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione** è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla **Sezione Contenzioso Amministrativo**, come soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- La Provincia di Foggia ed il Comune di Carlintino, ai sensi degli artt. 25 e 26 della LR n. 17/2000, sono rispettivamente competenti alle funzioni di polizia idraulica e all'esecuzione delle piccole manutenzioni dei corsi d'acqua non ricompresi nel demanio idrico-ramo bonifica, di competenza invece dei Consorzi di Bonifica ai sensi della LR n. 4/2012 e del RR n. 17/2023;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. **di adottare**, ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 22 della Legge Regionale n.18 del 3 luglio 2012, ed in favore di AQP, l'autorizzazione allo scarico del depuratore a servizio dell'agglomerato di Carlintino, nel "Canale Valmatrona", nel punto di scarico avente le seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 498.700,16 E, 4.605.331,50 N; (14°59'3.84"E, 41°35'58,87"N, – nel sistema WGS84);
2. **di stabilire che:**
 - a. l'autorizzazione allo scarico avrà validità di **4 (quattro) anni** decorrenti dalla data della sua notifica

- agli interessati; almeno 1 anno prima della scadenza, l'AQP Spa, dovrà inoltrare alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto; lo scarico, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
- b. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 1 e 2 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii., **ivi incluso il parametro di E.Coli, il cui valore limite e fissato in 2.500 ufc/100 ml)**, nonché i **valori limite di tab. 3 "scarico in acque superficiali", per quei parametri che le attività produttive possono scaricare in fogna (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico)**, qualora nella rete di fognatura nera vengano convogliati anche reflui di natura industriale, debitamente autorizzati e disciplinati dall'attuale gestore (Comune di Carlantino);
3. **di stabilire che** il Comune di Carlantino, sino a quando rimarrà gestore della rete di fognatura comunale e del collettore emissario del depuratore, osservi le seguenti prescrizioni:
- a. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto 2b), potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, soprattutto per tutti quei parametri che il presidio depurativo comunale non è in grado di trattare, portandoli al disotto dei valori limite *ex lege* previsti;
- b. dovrà vigilare ed attivare le più idonee forme di controllo della rete fognaria qualora l'AQP segnali l'arrivo al depuratore di scarichi anomali di tipo qualitativo e/o quantitativo;
- c. dovrà garantire appropriati e tempestivi interventi manutentivi dei tratti fognari e del collettore emissario attualmente in gestione, al fine di assicurare la tenuta delle condotte ed evitare dispersioni incontrollate di reflui grezzi e/o trattati in punti non autorizzati;
- d. dovrà provvedere, in sostituzione di AQP, alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, attestando l'avvenuta esecuzione di quanto richiesto dopo aver adottato apposita ordinanza sindacale;
- e. in qualità di gestore di entrambe le reti fognarie (bianche e nere) dovrà assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013 e nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.36 del 20/07/94 e alla DGR n.3819 del 06/10/84, nonché nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ove viene sancito il divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
4. **di stabilire che l'AQP** provveda all'adempimento delle prescrizioni di cui al sub 3 dalla lettera a) alla lettera d) solo dalla data di presa in gestione della rete di fogna nera comunale e del collettore emissario, cessando da quella data gli obblighi in capo al Comune;
5. **di stabilire che** l'AQP osservi le seguenti prescrizioni:
- a. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto dovrà attestare l'installazione e la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
- b. entro 180 giorni dalla notifica del presente atto dovrà redigere e trasmettere, alla Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate all'allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017;
- c. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, l'AQP dovrà effettuare un numero **minimo** di autocontrolli secondo le seguenti modalità alternative:
- l. 12 controlli sull'effluente depurato all'anno per i parametri di tab. 1 e tab. 2 (**ivi incluso il parametro di E.Coli, il cui valore limite e fissato in 2.500 ufc/100 ml)**; dei precitati 12

- controlli, 2 (due) dovranno essere comprensivi dei parametri di tab. 3 “scarico in acque superficiali” (ivi incluso il saggio di tossicità); lo stesso numero **minimo** di autocontrolli, sul set di parametri sopra indicato, dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
- II. qualora i controlli analitici di Arpa Puglia su base annuale siano tutti conformi, l’anno successivo il gestore potrà ridurre a 4 all’anno i controlli dei parametri di tab. 1 e tab. 2 (**ivi incluso il parametro di E.Coli, il cui valore limite e fissato in 2.500 ufc/100 ml**); dei precitati 4 controlli, 1 (uno) dovrà essere comprensivo dei parametri di tab. 3 “scarico in acque superficiali” (ivi incluso il saggio di tossicità); lo stesso numero **minimo** di autocontrolli, sul set di parametri sopra indicato, dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore; anche un solo superamento rilevato da Arpa Puglia nel corso di un anno solare, comporterà per il gestore l’applicazione nell’anno successivo delle frequenze di autocontrollo di cui al precedente punto I);
- d. in attesa della piena operatività del Piano di Monitoraggio di cui al punto C6 dell’allegato C al RR n. 13/2017, dovrà effettuare un monitoraggio delle acque del corpo idrico recettore, a monte ed a valle del punto di scarico, prevedendo una frequenza semestrale delle misure e considerando il seguente set minimo di parametri: **Ph, temperatura, Salinità, COD, Azoto totale (come N), Fosforo totale (come P), Ossigeno disciolto %, Coliformi a 37°C, Streptococchi fecali, Escherichia coli, Test di tossicità; unitamente ai predetti controlli il gestore dovrà predisporre un apposito report fotografico dello stato dei luoghi**; a tal fine, entro gli stessi termini indicati al sub 6a) il gestore **dovrà trasmettere le coordinate dei punti di monitoraggio a monte ed a valle dello scarico**; il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà nell’ambito del processo di validazione del Piano di Monitoraggio ai sensi del RR n. 13/2017;
6. **di applicare le seguenti** prescrizioni limitatamente alla **gestione provvisoria** connessa alla realizzazione del progetto (P1191) per la quale è stato redatto il relativo disciplinare (Elaborato Rel. 15 redatto ad ottobre 2018):
- a. L’AQP, con un preavviso di almeno 15 giorni, dovrà comunicare l’avvio delle Fasi 2 (durata 55 giorni) e 3 (durata 70 giorni) indicate nel disciplinare, durante le quali sono state ipotizzate trascurabili interferenze con il processo depurativo, in modo tale da consentire il miglior coordinamento possibile con le attività di monitoraggio condotte da Arpa Puglia; allo stesso modo dovrà essere comunicata la conclusione di ognuna delle predette fasi;
- b. **Nelle suddette fasi, in deroga a quanto prescritto al punto 3b), l’AQP dovrà garantire il rispetto dei valori limite di tab. 1 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006;**
- c. In tali fasi l’AQP dovrà porre in essere tutte le dovute misure gestionali e organizzative del cantiere che consentano il rispetto del crono- programma indicato nel disciplinare, al fine di minimizzare l’impatto sul corpo recettore;
- d. Nelle fasi 2 e 3 indicate nel disciplinare, l’AQP dovrà effettuare gli autocontrolli sull’effluente con cadenza quindicinale al fine di verificare il rispetto dei valori limite di tab. 1, aggiungendo il parametro “E.Coli” al solo fine di monitorare la carica microbica e adottare tutti gli accorgimenti necessari a mantenerla nell’ordine dei 5.000 UFC/100 ml;
- e. Come indicato nelle linee guida del RR n. 13/2017, l’AQP, durante le fasi 2 e 3 della gestione provvisoria, dovrà effettuare il monitoraggio del corpo recettore;
- f. Durante l’esecuzione delle fasi 2 e 3 l’Arpa Puglia, nell’esecuzione degli accertamenti analitici programmati, dovrà riferirsi ai soli parametri di tab. 1 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006, derogando temporaneamente a quanto indicato al successivo punto 13 della parte dispositiva del presente atto; ai parametri di tab.1 dovrà essere aggiunto quello di “E. Coli”, senza fini fiscali/sanzionatori, ma solo al fine di monitorare la carica microbica e permettere al gestore di adottare ogni opportuno accorgimento gestionale affinché si mantenga nell’ordine di 5.000 UFC/100 ml;
7. **di stabilire che** AQP spa ottemperi alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:

- a. la comunicazione dei dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e corpo idrico recettore avverrà con cadenza annuale, nelle more della piena operatività del PM; qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, all'Arpa Puglia, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse**;
 - b. con la medesima cadenza annuale dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione e alla Sezione di Vigilanza Ambientale:
 - l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 - l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria (a firma dei responsabili del Comune di Carlantino o di AQP in ragione del soggetto competente alla sua gestione);
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
 - c. qualora il Gestore ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza e/o di gestione speciale, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
 - d. il Gestore dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
 - e. il Gestore dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;
 - f. a seguito dell'esecuzione dei lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione, l'AQP dovrà aggiornare e trasmettere la scheda impianto ed il piano di gestione ex RR n. 13/2017; dovrà inoltre trasmettere, anche in concomitanza della richiesta di rinnovo del titolo autorizzativo, il collaudo tecnico-amministrativo (o in sua mancanza il certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate) ed il collaudo tecnico funzionale non appena disponibili;
8. **di stabilire che** AQP spa rispetti gli obblighi di **registrazione e di conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione e dagli annessi allegati**, nonché dal **disciplinare di gestione ordinaria**;
9. **di stabilire che** AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:
- a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
 - b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfezione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
 - c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;

- d. il gestore dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (lettera c) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico e la qualità del corpo recettore;
 - e. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
 - f. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;
10. **di stabilire che** intorno al punto di scarico valgono i divieti di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017;
11. **di impegnare Arpa Puglia**, sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire gli accertamenti analitici sull'effluente depurato secondo le seguenti frequenze e indicazioni:
- a. 4 accertamenti analitici minimi su base annuale per i parametri di tab. 1 e 2 (ivi incluso il parametro di E. Coli con valore limite di **2.500 ufc/100 ml**); dei predetti 4 accertamenti almeno 1 (uno) dovrà essere esteso **su tutti i parametri di tab. 3 all. V parte III del TUA**;
 - b. Qualora uno dei quattro accertamenti analitici di cui al punto a) non sia conforme, l'Arpa, sulla base delle sue valutazioni, potrà programmare per l'anno successivo sino a 12 controlli analitici su base annuale per i parametri delle tabb. 1 e 2 (ivi incluso il parametro di E. Coli con valore limite di **in 2.500 ufc/100 ml**); in caso di 12 controlli analitici almeno 2 (due) dovranno essere effettuati **su tutti i parametri di tab. 3 all. V parte III del TUA**;
 - c. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
 - d. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale;
12. **di impegnare** l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
13. **di impegnare la Provincia di Foggia ed il Comune di Carlantino, ognuno per le specifiche competenze delegate**, a svolgere le attività di polizia idraulica e gli appropriati interventi di manutenzione del tratto di recapito a valle del punto di scarico, al fine di consentire il corretto inalveamento delle portate effluenti; **l'AQP dovrà corrispondere il contributo dovuto ai sensi delle disposizioni del RR n. 13/2017, stipulando appositi protocolli d'intesa**;
14. **di impegnare** la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP e/o il Comune, nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;
15. **di impegnare** la Provincia di Foggia a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento/derivazioni di acque ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;
16. **di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;

17. **di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo** della Regione a notificare la scrivente Sezione, anche con report annuali, delle attività di controllo effettuate sull'impianto e delle procedure sanzionatorie attivate a seguito di superamento dei valori limite allo scarico e/o mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei titoli autorizzativi ex art. 124 del TUA;
18. **di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
19. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
20. **di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
21. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
22. **di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Carlantino;
23. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente provvedimento, sarà:

- a. conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b. inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c. inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d. inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Carlantino;
- e. pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Gestione delle infrastrutture idrico fognarie
Emiliano Pierelli

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Andrea Zotti